



# CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica  
<https://rivista.camminodiritto.it>



## **NON HA DIRITTO AL RISARCIMENTO COLUI CHE HA GENER MENZOGNA.**

---

*Secondo la Cassazione, se una persona non desidera divenire genitore, dovrebbe, secondo non affidarsi alle dichiarazioni altrui.*

---

di **Graziella Soluri**  
IUS/15 - DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile  
**Raffaele Giaquinto**

La Corte di Cassazione, mediante la recente sentenza n. 10906/17, rigetta la richiesta di risarcimento per aver avuto con la propria compagna un rapporto sessuale non protetto, con l'assicurazione. Sentendosi raggirato, l'uomo aveva agito in giudizio nei confronti della donna che, a suo dissenso, aveva avuto una gravidanza.

La Suprema Corte, tuttavia, ha ritenuto infondate le pretese dell'uomo perché, in relazione alla responsabilità contrattuale per violazione degli obblighi di buona fede e solidarietà e, inoltre, rigettato anche il motivo della violazione del diritto ad "una procreazione cosciente" (art. L.194/78), diritto che deve essere garantito dallo Stato e non ascrivibile come obbligo alla parte che deve informare il proprio compagno circa la sua fertilità, o meno, posto che tale aspetto ben può essere considerato un dovere di solidarietà.

Ebbene, la Corte di Cassazione seppur ammetta che "condursi in un rapporto giuridico senza il dovuto plausibile fattispecie dell'abuso del diritto, poiché il diritto di chi in tal modo si comporta deve essere valutato agli interessi della controparte", afferma che non è, comunque, possibile traslare tale orientamento: "non si comprende come un rapporto sessuale possa essere riassunto nell'esercizio del dovere di solidarietà".

Sottolineano, inoltre, gli Ermellini che non sussiste nemmeno l'ipotesi di illecito penale procreato contro il patrimonio) poiché la paternità indesiderata non ha procurato all'asserito reo alcun danno.

Sempre in ambito civilistico, è da escludersi anche la responsabilità extracontrattuale.

Secondo i giudici di legittimità, il rapporto sessuale consensuale non può assimilarsi ad un'attività di prostituzione, e non si può nemmeno contestare la violazione dell'obbligo di informazione. La conclusione statuisce così la Cassazione: "non può, logicamente, assimilarsi ad un rapporto consensuale, ed inserire in esso l'obbligo di ciascuno di informare l'altro del suo stato di fertilità, e non veritiere sul suo stato di fertilità al partner, nulla quest'ultimo potrà pretendere in termini di tutela. L'ignoranza di tale circostanza, se non è di tale agevolezza che non possono non essere ascritti alla "ordinaria diligenza", non può, esclusivamente soddisfare un suo desiderio sessuale e non vuole invece avvalersi del suo potere di un **così forte ed intenso desiderio di non procreare, avrebbe dovuto adottare sicure misure di cautela "assunto il rischio delle conseguenze dell'azione"**.

Fonti:

Cassazione

<http://www.ilsole24ore.com/art/norme-e-tributi/2017-05-05/nessun-risarcimento-il-padre-ba>  
<http://www.responsabilecivile.it/tag/sentenza-n-1090617/>. <http://www.masterlex.it/diritto-ci>

NON HA DIRITTO AL RISARCIMENTO COLUI CHE HA GENERATO UN FIGLIO CONFIDANDO SU UNA  
MENZOGNA.